



Piccola Fraternità Francescana
di Santa Elisabetta d'Ungheria

COSTITUZIONI DELL'ISTITUTO SECOLARE



**COSTITUZIONI DELL'ISTITUTO SECOLARE
PICCOLA FRATERNITÀ FRANCESCANI DI SANT'ELISABETTA D'UNGHERIA**

**CAPITOLO PRIMO
IL VOLTO E L'ANIMA**

1. ORIGINE – NATURA – CARISMA DELL'ISTITUTO

*“L'ispirazione è venuta dalla vita di S. Elisabetta”
(P. Luigi Quadrelli, Scritti)*

*“Ricorreva il settimo centenario della canonizzazione della Santa...
e mi domandai quale monumento avremmo potuto erigere
a ricordo del centenario di S. Elisabetta”
(P. Luigi Quadrelli, Testamento spirituale)*

*“Lo stesso Altissimo mi rivelò che dovevo vivere
secondo la forma del santo Vangelo”
(S. Francesco d'Assisi, Testamento, 15: FF 116)*

Art. 1 – L'Istituto secolare appartiene alla Famiglia Francescana ed è sorto come risposta ad una ispirazione interiore del frate cappuccino padre Luigi Quadrelli da Pietrasanta durante il settimo centenario della canonizzazione di Santa Elisabetta d'Ungheria. Lui intese erigere un monumento spirituale vivente aperto a tutti i fedeli che, a partire dal Vangelo e dalla Regola dell'Ordine Francescano Secolare, volessero consacrarsi a Dio vivendo nel mondo secondo la testimonianza di Santa Elisabetta d'Ungheria.

L'Istituto comprende un ramo femminile e un ramo maschile.

Art. 2 – Conquistata dalla testimonianza evangelica di San Francesco d'Assisi, Santa Elisabetta d'Ungheria scese la povertà, in spirito di continua penitenza, abbracciando il mistero della croce, alla luce della risurrezione. Si consacrò interamente a Gesù, preoccupata unicamente di fare la volontà del Padre, perché tutto nascesse dalla preghiera, che la portava servire, povera, i poveri e gli ammalati, amando con tenerezza di madre i lebbrosi. La sua testimonianza di consacrata nel mondo è per noi l'incarnazione dell'ideale francescano che siamo chiamati a vivere.

Art. 3 – Sul suo esempio scegliamo la totale consacrazione a Dio nel secolo come tensione permanente e radicale alla perfezione della carità e come nuovo titolo di presenza nel mondo per santificarlo dal di dentro, configurandoci in Istituto secolare secondo le leggi e gli insegnamenti della Chiesa.

Art. 4 – Affascinati dall'ideale-Gesù, scoperto da Francesco d'Assisi nel Vangelo e nella preghiera, intendiamo anche noi viverlo in radicalità, come S. Elisabetta d'Ungheria, per essere:

- fermento nel mondo nel portare le realtà temporali al Regno con stile francescano;
- attenzione privilegiata ai poveri e agli ammalati, immagine di Cristo;
- operatori dei Sacerdoti, in umile servizio alla Chiesa, in patria o in terra di missione.

Art. 5 – Per vivere più in profondità questo carisma donatoci dallo Spirito, è nostra premura riscoprirne, con S. Francesco d'Assisi, i motivi ispiratori caratteristici:

- la paternità di Dio;
- la centralità di Cristo nel mondo, nella storia, nella vita;
- la comunione ecclesiale;
- la fraternità aperta a tutti gli uomini, anzi, a tutte le creature;
- la povertà evangelica, come libertà interiore e apertura allo Spirito;
- la semplicità;
- il messaggio di pace e di perfetta letizia;
- il valore delle realtà create, che del Signore Altissimo portano significazione.

Art. 6 – Questo carisma ci aiuta a trattare le realtà temporali con amore redentivo e a vivere il lavoro come promozione umana e partecipazione all'azione creativa di Dio, armonizzando, in unità, le componenti coesenziali ad ogni Istituto secolare: consacrazione e secolarità.

2. VITA EVANGELICA – ECCLESIALE – FRANCESCANI

*“La sua aspirazione più alta,
il suo desiderio dominante, la sua volontà più ferma
era di osservare perfettamente e sempre il santo Vangelo”
(Tommaso da Celano, Vita Prima, 84: FF 466)*

*“Alla sua presenza (della santa Chiesa Romana)
fiorirà sempre la santa osservanza
della purezza evangelica”
(Tommaso da Celano, Vita Seconda, 24: FF 611)*

Art. 7 – La nostra regola di vita è questa: “Osservare il Vangelo di nostro Signore Gesù Cristo, secondo l'esempio di S. Francesco d'Assisi, il quale del Cristo fece l'ispiratore e il centro della sua vita con Dio e con gli uomini”¹.

Art. 8 – In ascolto di ciò che dice lo Spirito che incontriamo nel Vangelo, a modo di Francesco d'Assisi, la persona viva di Gesù, Verbo fatto carne, immagine di Dio invisibile, Parola che salva e perciò nostro ideale di perfezione e suprema regola di vita.

Art. 9 – In questa volontà di conformità a Cristo, il Vangelo è la nostra lettura preferita. Nel Vangelo ricerchiamo la volontà del Padre su di noi e sull'Istituto. Come consacrati nel secolo rintracciamo in esso il criterio di impostazione della nostra vita familiare, sociale e professionale e il metro di valutazione degli eventi del mondo e della storia.

Art. 10 – Poiché lo Spirito che parla nelle Sacre Scritture è lo stesso che assiste e rinnova la Chiesa è nostra premura ricercare in essa la garanzia della nostra forma di vita evangelica e il criterio del nostro costante rinnovamento.

Art. 11 – Il dono della consacrazione, unendoci in modo speciale, per mezzo della carità, alla Chiesa e al suo mistero, comporta anche una donazione totale al Corpo di Cristo e l'impegno di tenere vivo, come respiro interiore, il “*sensus Ecclesiae*”: il modo, cioè, di sentire e percepire le realtà secondo lo Spirito di Cristo, proprio della Chiesa.

Art. 12 – Viviamo, pertanto, la nostra missione evangelico-francescana in piena comunione con il Papa, i Vescovi e i Sacerdoti, in fiducioso e aperto dialogo di creatività apostolica e in

¹ Regola OFS, 4.

atteggiamento di permanente e umile servizio, aperti alla lettura dei segni dei tempi e alle nuove istanze della Chiesa.

Art. 13 – Ci sentiamo parte viva della famiglia sgorgata dal cuore di Francesco d'Assisi e viviamo, in fraternità, le ricchezze dell'unico carisma, professando la Regola dell'OFS approvata da Paolo VI e incarnando, con la professione dei consigli evangelici, l'ideale delle beatitudini, al quale siamo chiamati a ispirare la nostra vita.

Art. 14 – Maria Immacolata, umile tra i più piccoli e i più poveri, sempre disponibile alla parola del Signore, Vergine prudente e modello di santità nei lavori comuni della vita quotidiana e nei momenti di esaltazione e di croce, associata alla missione del suo Figlio, è nostra guida nello scoprire lo sguardo del Padre sulla nostra povertà e ci aiuta a pronunciare il nostro "fiat". La invociamo Madre e Protettrice dell'Istituto e di ciascuno di noi con piena fiducia e amore, onorandola sull'esempio di S. Francesco d'Assisi.

CAPITOLO SECONDO VITA CONSACRATA

"Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi".
(Gv 15,16)

Art. 15 – In risposta all'amore con il quale Gesù ci ha attratti a seguirlo nella sua scelta di vita casta, povera e completamente affidata alla volontà del Padre, ci consacrano a Dio in una totalità di amore che coinvolge tutto il nostro essere e che s'ispira al rapporto nuziale che unisce Cristo alla Chiesa, sua sposa.

1. POVERTÀ EVANGELICA

"Beati i poveri in spirito"
(Mt 5,3)

*"La vostra povertà dice al mondo
che si può vivere tra i beni temporali
e si può usare dei mezzi della civiltà e del progresso,
senza farsi schiavi di nessuno di essi"*
(San Paolo VI)

Art. 16 – Come francescani facciamo della povertà, abbracciata per amore, la base della nostra conformità a Cristo, che "da ricco si è fatto povero per arricchirci con la sua povertà"².

Art. 17 – Con S. Francesco d'Assisi scopriamo, nell'Incarnazione e nella vita terrena del Figlio di Dio, la povertà nella sua duplice dimensione: interiore ed esteriore. Viviamo innanzitutto il dono della minorità, per porci nel giusto rapporto con Dio e con le creature:

- rapporto di dipendenza assoluta dal nostro Creatore, nella consapevolezza e nell'accettazione della nostra nullità, nella gratitudine e nella fiducia illimitata in Lui, nell'apertura al suo amore, alla sua bontà, generosità, provvidenza, misericordia;

² 2 Cor 8,9.

- rapporto di stima e di rispetto, di accoglienza e di servizio per tutti i fratelli, nei quali vogliamo vedere sempre e solo dei figli di Dio, da Lui amati così come sono, prediligendo i poveri ed impegnandoci per la loro liberazione da tutte le forme – anche nascoste – di povertà, compresa la povertà del peccatore, del malato, di chi è privo di cultura, di intelligenza... pronti a pagare di persona;

- rapporto di libertà e di apprezzamento nei confronti dei beni creati, considerati come doni di Dio e mezzi per raggiungere Lui, Bene sommo.

Art. 18 – Cerchiamo di rendere concreto ed esteriore l'atteggiamento interiore di povertà, per una reale partecipazione alla povertà di Cristo. Per questo ci impegniamo:

- ad accettare serenamente i limiti, le privazioni e le rinunce che la vita ci riserva e ad escludere la ricerca di onori e di privilegi;

- a servirci dei benefici sociali comuni a tutti ed a lavorare fedelmente al posto assegnatoci dalla provvidenza, secondo le nostre capacità, con spirito di servizio e di animazione cristiana delle realtà temporali;

- a non accumulare per noi tesori sulla terra, ma, considerata la destinazione universale dei beni creati nel piano di Dio, ad usare di essi con sincero distacco di cuore e come strumenti di servizio per contribuire alla giustizia sociale, nella carità, con occhio sempre attento alle necessità altrui, spirituali e materiali;

- a limitare le nostre esigenze personali e comunitarie a ciò che è strettamente necessario, in spirito di sobrietà, semplicità e decoro, tenendo conto della nostra secolarità e dell'ambiente in cui ci troviamo ad operare.

Art. 19 – Mettiamo in comune, mensilmente, parte dei nostri beni, secondo le reali possibilità di ognuno, nello spirito di autentica fraternità, per contribuire alle necessità generali dell'Istituto, per sovvenire a quelle particolari di Sorelle e Fratelli bisognosi e per opere caritative ed apostoliche.

Art. 20 – § 1. Col voto di povertà ci obblighiamo ad usare dei beni che possediamo a titolo personale, in modo dipendente e limitato.

§ 2. Perciò:

- vivendo soli o in famiglia, disponiamo con libertà e serenità di tutto ciò che, con sincerità e delicatezza di coscienza, consideriamo necessario;

- ci consigliamo con i Responsabili in caso di dubbio e di amministrazione straordinaria; inoltre sottoponiamo loro la relazione annuale dell'uso dei beni personali, disposti ad accettare suggerimenti e modifiche per un avanzamento nello spirito di povertà;

- vivendo in gruppi di vita fraterna permanente impostiamo in modo familiare la vita e – pur conservando la proprietà di eventuali beni – mettiamo in comune quanto può provenirci dal nostro lavoro o per qualsiasi altro titolo, nella misura convenuta con il Responsabile Nazionale;

- per esprimere concretamente il nostro distacco dai beni di questo mondo ed evitare motivi di dissenso fra gli eventuali eredi, in tempo utile, redigiamo il testamento.

§ 3. Il Responsabile Generale presenta la relazione annuale, di cui al § 2, al Consiglio Generale.

§ 4. Le relazioni annuali siano conservate nella sede principale dell'Istituto finché gli autori delle medesime sono in vita; appena un membro muore le sue relazioni devono essere distrutte.

§ 5. L'Istituto non dispone di case destinate alla vita fraterna. Tuttavia, su richiesta scritta di almeno tre membri incorporati in modo perpetuo o definitivo, il Responsabile Generale, con il

consenso del suo Consiglio, può costituire i gruppi di vita fraterna presso un immobile di cui uno dei richiedenti è proprietario o affittuario.

2. CASTITÀ PERFETTA

*“Testimoni dei beni futuri,
si renderanno così liberi
all’amore di Dio e dei fratelli”
(Regola OFS, 12)*

*“La vostra castità dice al mondo
che si può amare con il disinteresse
e l’inesauribilità che attinge al cuore di Dio,
e ci si può dedicare a tutti senza legarsi a nessuno”
(San Paolo VI)*

Art. 21 – In risposta al prezioso dono della grazia divina, ci consacrano con voto a Dio nella castità perfetta per il Regno, vedendo in questa via una più intima partecipazione alla condizione scelta da Cristo ed un mezzo per tendere alla perfezione dell’amore.

Art. 22 – Non presumendo delle nostre forze, ma ponendo in Dio la nostra totale fiducia, cerchiamo di realizzare la purezza di cuore e la semplicità di mente praticata e predicata da S. Francesco d’Assisi. Pertanto, la ricerca di Dio – Bene assoluto ed unico amore – e l’ardente desiderio di renderci simili all’Amato, coinvolgono tutte le nostre energie e sono l’unica cosa necessaria che esclude qualsiasi altro attaccamento.

Art. 23 – Anche là dove il mondo non lo riconosce, questo dono rimane – per l’intima unione che realizza con Cristo – speciale sorgente di fecondità spirituale nella Chiesa e testimonianza di un nuovo modo di rapporti umani, basati sull’amore autentico, gratuito, delicato, semplice e sereno, di cui solo un cuore completamente libero e dilatato dalla carità è capace.

Art. 24 – Sono nostro sostegno in questo cammino di amore purificante: la preghiera fiduciosa; l’intimo contatto con Cristo nell’Eucarestia; l’amore alla Vergine Immacolata; l’apprezzamento della castità consacrata di cui siamo gioiosamente grati a Dio; il vero amore tra noi e verso i nostri familiari.

Art. 25 – Accettiamo con gioia le rinunce richieste da questa tensione d’amore, unendoci al Mistero Pasquale con spirito redentivo. Perciò coltiviamo con un’equilibrata austerità di vita nella generosa fedeltà agli impegni quotidiani; nella dedizione profonda al prossimo; nell’uso moderato e intelligente dei mezzi di comunicazione sociale e degli svaghi; nella giusta modestia e riservatezza e facendo tesoro di ogni altro mezzo soprannaturale e naturale atto a favorire una maggiore maturità cristiana ed umana.

3. OBBEDIENZA CARITATIVA

*“Unendosi all’obbedienza redentrice di Gesù,
che depose la sua volontà in quella del Padre,
adempriamo fedelmente gli impegni propri
della condizione di ciascuno
nelle diverse circostanze della vita”
(Regola OFS, 10)*

“Ora dunque tutti noi siamo qui riuniti,

*al cospetto di Dio, per ascoltare tutto ciò
che dal Signore ti è stato ordinato”
(At 10,33)*

Art. 26 – L'obbedienza ci inserisce nel mistero di Cristo, che ha salvato l'umanità con la sua adesione amorosa e costante alla volontà del Padre, fino alla morte di croce. Sulle orme del Signore, vogliamo compiere la volontà di Dio, scoprendola:

- nella meditazione assidua del Vangelo e nelle direttive del Magistero della Chiesa;
- nelle Costituzioni e nel Direttorio dell'Istituto, nella Regola dell'Ordine Franciscano Secolare, alla cui fedeltà ci siamo liberamente impegnati;
- nella vita fraterna, cercando di convertire la nostra obbedienza in amore, per mezzo della mutua e scambievole attenzione, del disinteresse personale, della prontezza nel servizio, in una visione di fede.

Art. 27 – Ai Responsabili è affidato il compito di promuovere lo spirito e la finalità dell'Istituto. Essi devono accettare questo servizio con spirito di obbedienza soprannaturale ed esercitarlo con la carità dovuta ai figli di Dio. A loro sottoponiamo l'impostazione della nostra vita nelle sue grandi linee: iniziative, progetti e impegni importanti. Essi devono tenere in debito conto la realtà della vita nel secolo: necessità, possibilità, attitudini e circostanze, nel rispetto della persona umana, e non prendere decisioni se non dopo aver dialogato con le Sorelle e i Fratelli interessati, in atteggiamento di umile ascolto di ciò che lo Spirito indica anche attraverso le altre Sorelle e gli altri Fratelli.

Art. 28 – Ogni Sorella e Fratello si impegna a sviluppare in sé il senso di corresponsabilità e di iniziativa, mettendo a disposizione le proprie energie e i doni di natura e di grazia, in attiva collaborazione con i Responsabili per realizzare, nell'unità, la missione propria dell'Istituto nella Chiesa.

Art. 29 – Nel dialogo leale e caritativo cerchiamo di superare le divergenze mediante la ricerca prioritaria e sincera del Regno di Dio, sapendoci elevare a visioni più vaste e universali. Quando la consonanza del pensiero e della volontà di tutti non viene raggiunta, lo spirito di fede ci fa vedere nelle decisioni dei Responsabili un segno della volontà di Dio, che richiede anche il sacrificio della nostra volontà, come ha fatto col Figlio suo, per rendere la nostra obbedienza sempre più soprannaturale e libera da condizionamenti personali.

Art. 30 – La nostra vita nel secolo esige che ci educiamo ad un profondo senso di responsabilità personale, di sincera rettitudine di intenzioni nel cercare unicamente di conformarci alla volontà di Dio, rispondendo con fedeltà agli appelli che Egli ci rivolge nel profondo della nostra coscienza e attraverso le circostanze della vita, interpretate alla luce del Vangelo: legittime disposizioni di ogni autorità, anche civile; lavoro; vita familiare; apostolato; sofferenza morale e fisica; morte.

In tutto vogliamo vedere l'amore del Padre che ci chiama alla comunione di vita con sé, per mezzo del suo Figlio Gesù, nello Spirito Santo.

Art. 31 – Col voto di obbedienza confermiamo la nostra disponibilità alla volontà di Dio su di noi nell'Istituto e ci obblighiamo ad obbedire ai Responsabili in ciò che essi dispongono in conformità al diritto della Chiesa e dell'Istituto.

CAPITOLO TERZO VITA DI FRATERNITÀ

*“...voi siete tutti fratelli”
(Mt 23,8)*

*“Come tu, Padre, sei in me e io in te,
siano anch'essi in noi,
perché il mondo creda che tu mi hai mandato”
(Gv 17,21)*

Art. 32 – Chiamati a seguire Cristo sulle orme di Francesco d'Assisi, siamo invitati a formare la “Fraternità” di amore, da lui intensamente vissuta e a noi consegnata come una delle note caratteristiche del suo carisma.

Art. 33 – Aperti alla mozione dello Spirito, che ci stimola a fare di noi un solo corpo, ci uniamo ogni giorno a Gesù nel chiedere al Padre di fare di noi una comunione di amore, che si ispiri alla comunione trinitaria e si alimenti costantemente all'Eucarestia, segno e sorgente di unità.

Art. 34 – La Fraternità costituisce, pertanto, il nostro impegno fondamentale e diventa l'approdo della nostra vocazione, luogo di crescita e verifica, garanzia della presenza di Gesù in mezzo a noi, apostolato di amore, attrazione di vocazioni: cuore e forza dell'Istituto.

Art. 35 – La nostra Fraternità, essendo concepita a modo di corpo organico e secondo un ordinamento giuridico, comporta varietà di ruoli e di servizi, ma il carisma francescano che la caratterizza accentua l'esigenza di una forte unità di spirito.

Art. 36 – Per fare di questa pluralità di situazioni, di servizio, di origine, di cultura, un arricchimento della nostra Fraternità, intendiamo, con spirito di fede:

- vivere costantemente l'unità di ideali e di carisma consegnatici dal Padre San Francesco d'Assisi;
- sviluppare tra noi un dialogo aperto e cordiale per una collaborazione ad ogni livello;
- attingere dall'Eucarestia e dalla preghiera la forza di vincere ogni forma di egoismo e di sviluppare l'amore che trasforma in gioia l'intima comunione di spirito.

Art. 37 – § 1. La nostra vita di comunione non si arresta con la morte. Con profonda pietà cristiana partecipiamo – dove possibile – ai funerali delle Sorelle e dei Fratelli defunti, comunicati immediatamente a tutto l'Istituto e celebrati secondo lo spirito della liturgia e della semplicità francescana. Con amore ne ricordiamo la memoria ed offriamo per loro i nostri suffragi con la preghiera e la partecipazione all'Eucarestia.

§ 2. Nella Fraternità Nazionale a cui apparteneva la Sorella o il Fratello defunto, viene ricordato il giorno settimo, trigesimo e anniversario con una nuova Celebrazione Eucaristica.

§ 3. Il giorno successivo alla festa di S. Francesco d'Assisi e S. Elisabetta d'Ungheria si ricordano le Sorelle e i Fratelli defunti in tutto l'Istituto con la celebrazione di una santa Messa.

§ 4. All'annuncio della morte dei genitori delle Sorelle e dei Fratelli e nel giorno anniversario, nella rispettiva Fraternità Nazionale, sia celebrata una santa Messa di suffragio.

§ 5. Qualora non siano state erette le Fraternità Nazionali, i suffragi di cui ai §§ 2 e 4 devono essere applicati in tutto l'Istituto.

CAPITOLO QUARTO

VITA DI FORMAZIONE

1. VITALITÀ DELLA NOSTRA FORMAZIONE

“Finché Cristo non sia formato in voi”
(Gal 4,19)

Art. 38 – Il nostro impegno francescano di conformarci a Cristo ci spinge a sviluppare, in modo vitale, le nostre capacità naturali e soprannaturali “finché... arriviamo allo stato di uomo perfetto, nella misura che conviene alla piena maturità di Cristo”³, modello e forza di tutto il nostro processo formativo.

Art. 39 – Per fare di noi un annuncio credibile al mondo dobbiamo concretizzare la nostra crescita in Cristo in una maturazione umana, cristiana, ecclesiale, secolare, in aderenza alla nostra specifica consacrazione.

Art. 40 – Protesi verso questo obiettivo di fondo, è nostra premura promuovere una formazione illuminata, aperta, concreta, attiva, corrispondente all'indole personale, aderente alle realtà storiche e decisamente impegnata a salvare l'integrità e l'unità della persona, in modo da garantirne l'armonia e l'equilibrio interiore.

Art. 41 – In funzione di questa crescita armonica intendiamo impostare il piano globale della formazione, il metodo formativo e lo sviluppo graduale ed organico dei contenuti umani, biblici, teologici, spirituali ed apostolici del nostro processo formativo.

2. PROTAGONISTI DELLA NOSTRA FORMAZIONE

“Nel segreto del cuore mi insegni la sapienza”
(Sal 50,8)

“I superiori perciò seriamente procurino di dare ai loro sudditi una istruzione specialmente spirituale e di sviluppare ulteriormente la loro formazione”
(PC, 11)

Art. 42 – Dio solo può entrare nell'intimo del nostro essere, ove si compie l'atto vitale della nostra formazione. Egli solo, vero maestro interiore, che ci parla con la sua parola, ci plasma con il suo amore, ci matura con la sua croce, è il protagonista della nostra formazione. È nostro impegno perciò:

- affidarci allo Spirito per farci plasmare dal suo amore;
- promuovere la nostra formazione alla preghiera per sapere entrare in intimità con Dio;
- fare della preghiera il momento culminante e la chiave della nostra formazione.

Art. 43 – § 1. Liberi e responsabili, è nostro dovere entrare positivamente, come soggetti attivi, nel nostro processo formativo:

- collaborando con i nostri Responsabili, con i Delegati per la formazione e con il nostro Padre spirituale;
- inserendoci vitalmente nella Fraternità;

³ Ef 4,13.

- accogliendo gioiosamente i contributi degli altri, anche se scomodi;
- impegnandoci ad aggiornare ed a migliorare costantemente le nostre competenze professionali, aperte alle nuove istanze della storia.

§ 2. Il Responsabile Generale, con il consenso del suo Consiglio, affidi a qualche membro il compito di prepararsi al servizio di Delegato per la formazione; detta preparazione deve avvenire mediante la frequentazione di corsi accademici promossi da istituzioni ecclesiastiche.

§ 3. Il Responsabile Generale, con il consenso del suo Consiglio, deve nominare, per ogni Fraternità Nazionale, un Delegato per la formazione in modo che curi il processo formativo degli aspiranti e dei professi temporanei fino all'incorporazione perpetua o definitiva.

§ 4. Per la nomina del Delegato per la formazione si richiede:

- 1° avere compiuto trenta anni di età e non superato i sessanta;
- 2° essere incorporato in modo perpetuo o definitivo;
- 3° godere un buono stato di salute;
- 4° godere di adeguate capacità relazionali;
- 5° avere prudenza e capacità di assumersi responsabilità;
- 6° essere distinto per onestà e riconosciuta integrità morale.

§ 5. L'ufficio di Delegato per la formazione dura cinque anni ed è rinnovabile per tre mandati consecutivi. Tuttavia, trascorsi cinque anni senza tale incarico, al medesimo soggetto può essere nuovamente conferito detto ufficio.

§ 6. La rinuncia dall'ufficio di Delegato per la formazione deve essere presentata al Responsabile Generale, al quale compete, con il consenso del proprio Consiglio, decidere se accettarla o rigettarla.

§ 7. Gli effetti della rinuncia di cui al § 6 sono sospesi finché il Responsabile Generale non decide nel merito.

§ 8. Per l'espletamento dei suoi compiti, il Delegato per la formazione può avvalersi della collaborazione di docenti laici, consacrati e chierici, che però siano esperti nei rispettivi ambiti d'insegnamento e tengano conto delle peculiarità della vita consacrata secolare.

Art. 44 – I Responsabili, essendo per missione i primi animatori della formazione, con delicatezza si avvicinano alle Sorelle e ai Fratelli sui quali Dio ha posto il suo sguardo di amore. Li aiutano con fede, con carità, con la preghiera e si sforzano di essere per loro modello di vita evangelica. In fraterna intesa con i Delegati per la formazione, i Responsabili ricercano le vie più idonee a promuovere la formazione, servendosi anche di altri animatori e promuovendo iniziative atte a sviluppare nelle Sorelle e nei Fratelli l'interesse per la propria formazione.

Art. 45 – § 1. La formazione coinvolge tutta la vita della Fraternità, che è chiamata ad essere accoglienza, famiglia, scuola, luogo “privilegiato per sviluppare il senso ecclesiale, la vocazione francescana, l'impegno di vita apostolica”⁴.

§ 2. Siamo perciò assidui agli incontri, ai ritiri, agli esercizi spirituali, ai corsi di studio, per aiutarci reciprocamente a vivere insieme, con progressiva profondità, il nostro carisma.

§ 3. L'abituale assenza da questi incontri, senza gravi motivi, può costituire giusta causa per la dimissione dall'Istituto.

⁴ Regola OFS, 22.

§ 4. I nostri incontri di preghiera e di studio possono essere aperti, secondo i casi, anche ad altre persone desiderose di approfondire la loro formazione.

§ 5. Le Sorelle e i Fratelli accoglieranno con larghezza d'animo, grande cortesia e carità queste persone.

§ 6. Per ogni Fraternità Nazionale il Responsabile Generale, avuto il parere del rispettivo Responsabile Nazionale e con il consenso del Consiglio Generale, deve stabilire una o più case di formazione, secondo le circostanze.

§ 7. Le case di formazione sono luoghi di proprietà dell'Istituto nei quali si tengono corsi e incontri per gli aspiranti e i membri dell'Istituto.

Art. 46 – L'Istituto e le Fraternità Nazionali si avvalgono dell'aiuto spirituale e formativo di sacerdoti designati come Assistenti, i quali, però, non devono essere in alcun modo coinvolti nel governo dell'Istituto.

Art. 47 – § 1. Gli Assistenti possono essere sia sacerdoti diocesani sia sacerdoti religiosi.

§ 2. In ogni caso, devono essere scelti come Assistenti sacerdoti che conoscano e vivano la spiritualità francescana.

§ 3. Spetta al Responsabile Generale, con il consenso del suo Consiglio, nominare l'Assistente Generale e l'Assistente Nazionale, previo nulla osta scritto dell'Ordinario proprio del sacerdote e fermo restando quanto prescritto al § 4.

§ 4. Il Responsabile Nazionale, dopo aver ottenuto il parere del proprio Consiglio e il nulla osta degli Ordinari competenti, presenti, in ordine di preferenza, al Responsabile Generale i nominativi di tre sacerdoti ritenuti idonei per il servizio di Assistente Nazionale.

Art. 48 – § 1. Gli Assistenti possono essere invitati all'Assemblea Generale e Nazionale e agli altri incontri organizzati, ma non hanno diritto di voto attivo e passivo.

§ 2. Gli Assistenti possono essere invitati, a giudizio dei rispettivi Responsabili, alle riunioni con il proprio Consiglio, senza tuttavia avere diritto di voto deliberativo

§ 3. Il mandato dell'Assistente Generale dura cinque anni, mentre quello dell'Assistente Nazionale dura tre anni. Entrambi sono rinnovabili senza limite di mandato.

§ 4. La rinuncia dall'ufficio di Assistente Generale e Nazionale deve essere presentata per iscritto al Responsabile Generale.

§ 5. La rinuncia dall'ufficio di Assistente non necessita di accettazione e sortisce l'effetto nel momento in cui è notificata al Responsabile Generale.

§ 6. Il Responsabile Generale, con il consenso del suo Consiglio, può rimuovere l'Assistente Generale e Nazionale in qualsiasi momento e senza dover dare ragione della decisione.

§ 7. Il Responsabile Nazionale, con il consenso del suo Consiglio, può chiedere al Responsabile Generale la rimozione dell'Assistente Nazionale.

3. IL NOSTRO PROCESSO FORMATIVO

Art. 49 – Dal momento che il Signore ci attrae a sé ha inizio, da parte nostra, una risposta di amore che, come la luce dell'alba, si sviluppa progressivamente per tutta la vita; ma la formazione di base incomincia con la proposta vocazionale.

Art. 50 – La nostra proposta vocazionale, nella pastorale vocazionale della Chiesa, s'ispira al Vangelo e vuol essere:

- assidua preghiera al Padrone della messe;
- testimonianza di vita evangelica;
- disponibilità a renderci veicolo dello Spirito per le persone chiamate.

Art. 51 – L'arrivo di nuove Sorelle e nuovi Fratelli è per noi motivo di grande gioia, come dono del Padre e, con amore e comprensione, li iniziamo alla nostra vita, collaborando attivamente alla loro formazione.

Art. 52 – § 1. Possono essere ammessi nell'Istituto:

- 1° nel ramo femminile le nubili e le vedove;
- 2° nel ramo maschile i celibi, i vedovi e i chierici.

§ 2. Prima di ammetterli all'aspirantato e durante l'intero percorso di formazione si vigili affinché i candidati intendano vivere una vita autenticamente evangelica, secondo la spiritualità e le direttive della "Piccola Fraternità Francescana di S. Elisabetta d'Ungheria".

Art. 53 – § 1. Per l'ammissione all'aspirantato, detta prova iniziale, oltre a quanto prescritto dal diritto comune, si richiede:

- 1° aver compiuto diciotto anni di età e non superato i sessanta anni;
- 2° salute, equilibrio e capacità di comprensione del valore evangelico della consacrazione secolare e di impostare la vita coerentemente con tale vocazione;
- 3° una disponibilità personale e una situazione familiare e sociale che consenta la partecipazione assidua e attiva ai momenti di preghiera, di formazione e di vita fraterna.

§ 2. Chi intende essere ammesso all'aspirantato deve formulare la richiesta per iscritto al Responsabile della Fraternità Nazionale, allegando la seguente documentazione:

- 1° breve curriculum vitae;
- 2° certificato di Battesimo;
- 3° certificato di Cresima;
- 4° attestato di Sacra Ordinazione, per i chierici
- 5° certificato di stato libero;
- 6° certificato di buona salute psicofisica;
- 7° lettera di presentazione del proprio parroco o di altro sacerdote che conosce la candidata;
- 8° documento che attesti lo svolgimento di una professione o la titolarità di una pensione.

§ 3. Oltre a quanto prescritto al § 2, per l'ammissione all'aspirantato di chierici, il Responsabile Nazionale deve chiedere informazioni, in modo riservato, al Vescovo della Diocesi di incardinazione del chierico.

§ 4. Ricevuta la domanda di ammissione, il Responsabile della Fraternità Nazionale raccolga, prima di esaminarla, tutte quelle informazioni che sembrano utili ai fini di un adeguato discernimento.

§ 5. Per l'ammissione all'aspirantato il Responsabile della Fraternità Nazionale deve chiedere il parere del suo Consiglio e deve rispondere per iscritto alla domanda di cui al § 2.

§ 6. Dell'avvenuta ammissione deve essere data comunicazione scritta al Responsabile Generale.

§ 7. Qualora nel territorio dell'aspirante non sia stata eretta la Fraternità Nazionale tutti gli adempimenti spettanti al Responsabile Nazionale competono al Responsabile Generale.

Art. 54 – Prima dell'ammissione ufficiale, l'Aspirante può partecipare ai nostri incontri formativi per sperimentare la vita dell'Istituto e per verificare la sua vocazione. Dopo un periodo di sufficiente conoscenza, potrà presentare domanda di ammissione.

Art. 55 – Con l'ammissione ufficiale all'Istituto ha inizio la formazione di base per un periodo non inferiore a due anni, durante il quale, con la guida di un Delegato per la formazione, il nuovo membro approfondisce: la formazione alla preghiera, la conoscenza della Sacra Scrittura, della teologia riguardante la consacrazione secolare; della spiritualità francescana; del carisma e della storia del nostro Istituto, verso obiettivi umani e cristiani ben precisi; lealtà, senso della giustizia, fedeltà alla parola e agli impegni, equilibrio, prudenza, carità, capacità di vivere i consigli evangelici nel mondo e impegno per l'edificazione del Regno di Dio in esso.

Art. 56 – § 1. La durata del periodo di prova dell'aspirantato è di due anni. Trascorso tale periodo, l'aspirante può chiedere per iscritto al Responsabile Generale di essere ammesso alla incorporazione temporanea tramite la professione dei consigli evangelici.

§ 2. Il Responsabile Generale, per ammettere alla professione temporanea, deve chiedere il parere scritto del Delegato per la formazione e del Responsabile Nazionale, verificare la sussistenza dei requisiti di cui al § 3 e ottenere il consenso del suo Consiglio.

§ 3. Per l'ammissione alla professione temporanea gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1° avere compiuto venti anni di età;

2° godere di un buono stato di salute;

3° avere espletato tutto il programma di formazione previsto per gli aspiranti;

4° avere maturato la consapevolezza della chiamata divina.

§ 4. La professione temporanea dei consigli evangelici viene emessa per un anno, terminato il quale il professo temporaneo può chiedere al Responsabile Generale di essere ammesso al rinnovo per un uguale periodo di un anno.

§ 5. Il Responsabile Generale, udito il parere del suo Consiglio, può consentire o negare il rinnovo dei voti ai professi temporanei e deve darne comunicazione scritta al richiedente.

§ 6. Complessivamente, la durata della professione temporanea deve essere di almeno cinque anni ma non superiore a otto anni.

§ 7. Alla scadenza dei voti temporanei il consacrato può lasciare liberamente l'Istituto. In questo caso, il Responsabile Generale deve redigere una dichiarazione, controfirmata dal Segretario Generale, concernente l'uscita dall'Istituto.

§ 8. Durante il tempo della professione temporanea il consacrato, per grave causa, può ottenere dal Responsabile Generale, con il consenso del suo Consiglio, l'indulto di uscire dall'Istituto.

§ 9. Il professo temporaneo che non rinnova i voti entro la scadenza si considera automaticamente uscito dall'Istituto. In questo caso, il Responsabile Generale deve redigere una dichiarazione, controfirmata dal Segretario Generale, concernente l'uscita dall'Istituto.

§ 10. Quando il Consiglio Generale è convocato per esprimere il consenso circa l'ammissione alla professione temporanea e perpetua di qualunque persona possono partecipare alla votazione soltanto i Consiglieri Generali con voti perpetui.

§ 11. Nel caso di cui al § 10, se il Consiglio Generale è composto da quattro professi perpetui, la maggioranza richiesta per la validità della decisione è pari a tre Consiglieri su quattro.

Art. 57 – § 1. Trascorsi cinque anni dall'incorporazione temporanea, la Sorella o il Fratello potranno presentare domanda scritta, rivolta al Responsabile Generale, di essere ammessi alla incorporazione perpetua o a quella definitiva con l'assunzione dei consigli evangelici confermati dal voto, rispettivamente, perpetuo oppure temporaneo da rinnovarsi a scadenza.

§ 2. Il Responsabile Generale, per ammettere alla professione perpetua o definitiva, deve verificare che il richiedente abbia i requisiti previsti dal diritto e ottenere il consenso del suo Consiglio.

§ 3. Per giusti motivi, il Responsabile Generale, udito il suo Consiglio, può escludere il professo dalla rinnovazione dei voti temporanei o non ammetterlo alla professione perpetua o all'incorporazione definitiva. Se invece il Responsabile Generale intende escludere dal rinnovo dei voti il professo incorporato definitivamente si deve osservare quanto prescritto nel § 9.

§ 4. Alla scadenza periodica della sua incorporazione definitiva il consacrato può lasciare liberamente l'Istituto. In questo caso, il Responsabile Generale deve redigere una dichiarazione, controfirmata dal Segretario Generale, concernente l'uscita dall'Istituto.

§ 5. Un professo incorporato con vincolo perpetuo o definitivo che, dopo aver seriamente ponderato la cosa davanti al Signore, vuole lasciare l'Istituto deve chiederne l'indulto, tramite il Responsabile Generale, al Vescovo della Diocesi in cui risiede l'interessato.

§ 6. Si deve ritenere dimesso dall'Istituto, per il fatto stesso, il professo che:

1° abbia in modo notorio abbandonato la fede cattolica;

2° abbia contratto matrimonio o lo abbia attentato, anche solo civilmente.

§ 7. Nei casi di cui al § 6 il Responsabile Generale, con il proprio Consiglio, deve senza indugio, raccolte le prove, emettere la dichiarazione del fatto perché la dimissione consti giuridicamente.

§ 8. Un professo deve essere dimesso dal Responsabile Generale per i delitti previsti dal canone 695 § 1 del Codice di Diritto Canonico, osservando la procedura stabilita nei canoni 695, 698, 699 e 700.

§ 9. Oltre quanto previsto dal diritto universale della Chiesa, un professo può essere dimesso legittimamente dal Responsabile Generale anche per le seguenti cause, osservando la procedura stabilita nei canoni 697-700 del Codice di Diritto Canonico:

1° la negligenza abituale degli obblighi della vita consacrata;

2° le ripetute violazioni dei voti;

3° la disobbedienza ostinata alle legittime disposizioni dei Superiori in materia grave;

4° un grave scandalo derivato dal comportamento colpevole del professo;

5° l'ostinato appoggio o la propaganda di dottrine condannate dal Magistero della Chiesa; l'adesione pubblica a ideologie inficcate di materialismo o di ateismo;

6° gravi comportamenti in contraddizione con l'etica professionale o con la giustizia;

7° l'assenza abituale agli incontri di formazione e agli esercizi spirituali proposti dai Responsabili e senza giustificati motivi ritenuti validi dai medesimi;

8° il mancato contributo, per tre anni consecutivi, alla cassa dell'Istituto e delle Fraternità Nazionali secondo quanto legittimamente stabilito e senza giustificati motivi ritenuti validi dai rispettivi Responsabili.

§ 10. Al professo dimesso si applicano le disposizioni del canone 701 del Codice di Diritto Canonico.

Art. 58 – All'ammissione e alla consacrazione temporanea e perpetua, le Sorelle e i Fratelli si preparano con assidua riflessione, intensa preghiera e con un corso di esercizi spirituali.

Art. 59 – Per tendere all'ideale identificato da Gesù nel Padre celeste e in risposta all'ansia d'infinito insita nel nostro spirito, s'impone un programma di formazione che comporti il continuo "rifacimento globale del modo di sentire, di conoscere, di giudicare e di operare"⁵ in aderenza alle progressive trasformazioni della storia. Perciò i Responsabili, in collaborazione con le Sorelle e i Fratelli, ricercheranno gli strumenti idonei per fare della formazione di base la chiave della formazione permanente: per suscitare, cioè, in esse l'esigenza di un costante e profondo rinnovamento e aggiornamento, quale si richiede in persone totalmente votate a Dio e ai fratelli nel mondo.

Art. 60 – La formula della professione dei consigli evangelici è la seguente:

«Io **N.N.** profondamente grata [grato] a Dio per il dono della vocazione, voglio rispondere al suo amore e consacrarmi a Lui nell'Istituto secolare "Piccola Fraternità Francescana di Sant'Elisabetta d'Ungheria". Per meglio tendere alla perfezione della carità e per fare di tutta la mia vita un apostolato secolare, mi impegno ad ispirarmi alla Regola dell'Ordine Francescano Secolare e faccio voto [oppure: rinnovo il voto] nelle tue mani **N.N.** [Responsabile Generale o delegato] di vivere in castità, povertà e obbedienza per la durata di un anno [oppure: per sempre, oppure: in modo definitivo per la durata di un anno] secondo le Costituzioni dell'Istituto».

Art. 61 – § 1. L'Istituto può associare a sé altri fedeli di ambo i sessi che, con formale Promessa, si impegnino a tendere alla perfezione evangelica secondo la spiritualità dell'Istituto e a norma del diritto universale e proprio.

§ 2. Il Responsabile Generale, con il consenso del suo Consiglio, deve approvare lo Statuto dei Fedeli Associati e può modificarlo sempre con il medesimo consenso.

§ 3. Spetta al Responsabile Generale, con il consenso del suo Consiglio, concedere ai Fedeli Associati la dispensa dall'impegno assunto, previa richiesta scritta.

CAPITOLO QUINTO VITA DI PREGHIERA

"Signore, insegnaci a pregare"
(Lc 11,1)

*"E sempre costruiamo in noi un'abitazione
e una dimora permanente a lui,
che è il Signore Dio onnipotente"*
(S. Francesco d'Assisi, Regola non bollata, XXII: FF 61)

1. ESPRESSIONE VITALE DELLA NOSTRA CONSACRAZIONE

Art. 62 – Il nostro inserimento in Cristo ci fa figli di Dio e ci comunica lo Spirito, che ci apre all'adorazione del Padre. Grati per questo inestimabile dono ci rendiamo disponibili, in povertà,

⁵ SAN PAOLO VI, *Udienza Generale* (8 novembre 1972), in *Insegnamenti di Paolo VI*, vol. X, p. 1136.

all'azione dello Spirito, che viene in aiuto alla nostra debolezza e rivela ai piccoli i segreti del Regno di Dio.

Art. 63 – Protesi a vivere il dono della vita consacrata, cerchiamo la fedeltà all'amore nella preghiera, che alimenta e approfondisce la nostra intima unione col Signore e diventa l'anima del nostro essere e del nostro operare.

Art. 64 – Dedichiamo giornalmente alla preghiera il maggior tempo possibile, con spirito di gratuità, senza lasciarla facilmente, neppure per motivi di servizio. Cerchiamo lo Spirito del Signore, dedicando, ogni giorno, un tempo alla meditazione della sua Parola, che intensifichiamo nelle giornate di ritiro mensile ed annuale e nei tempi forti dell'anno Liturgico, secondo le indicazioni della Chiesa.

Art. 65 – Nella vita di preghiera privilegiamo la Sacra Liturgia che la Chiesa celebra con il suo Capo e nel nome di Lui – specialmente la partecipazione quotidiana all'Eucarestia, la celebrazione delle Ore e l'adorazione eucaristica – nella consapevolezza di inserirci, così, sempre più nel Mistero Pasquale mediante il quale Cristo glorifica il Padre e salva gli uomini.

Art. 66 – Esprimiamo l'ecclesialità della nostra preghiera inserendoci, quanto più possibile, nella preghiera della Chiesa locale – Parrocchia e Diocesi – e dando la preminenza alla preghiera negli incontri di Fraternità.

Art. 67 – Non trascuriamo, tuttavia, la preghiera individuale e personale, che dalla preghiera liturgica trae ispirazione ed alla preghiera liturgica conduce, coltivando soprattutto lo spirito francescano di adorazione e di lode a Dio, in umile e gioiosa riconoscenza e nell'abbandono più completo all'amore del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Come per Francesco d'Assisi, al centro della nostra vita di preghiera ci sono i Misteri dell'umanità del Signore.

Art. 68 – Veneriamo con particolare affetto l'Immacolata Madre di Gesù e nostra, cercando di imitarne la fede, l'umiltà e l'adesione totale alla volontà del Padre. La onoriamo con la preghiera quotidiana del santo Rosario, meditando, con Lei, i Misteri della nostra salvezza e partecipando al culto che a Lei la Chiesa tributa.

Art. 69 – Sono oggetto della nostra devozione particolare i santi Francesco d'Assisi ed Elisabetta d'Ungheria. Invochiamo la loro protezione ed intercessione per il dono della perseveranza nella tensione verso la perfezione della carità. Celebriamo con gioia la loro festa in comunione con tutto l'Istituto.

2. SORGENTE DELLA NOSTRA MISSIONE

*“Ciò che abbiamo contemplato...
ossia il Verbo della vita...
noi lo annunciamo anche a voi”
(Gv 1,1-3)*

*“Affermo davanti a Dio che raramente
ho visto una donna così contemplativa come Elisabetta,
che pure era dedita a molte attività”
(Corrado di Marburgo, Lettera)*

Art. 70 – Nella preghiera umile e costante lo Spirito ci assimila a Cristo, che univa l'esperienza dell'intimità col Padre nella solitudine ad un'intensa attività missionaria.

Con Lui, nella preghiera:

- sviluppiamo la comunione con Dio per diventare sempre più capaci di ascoltarlo nei nostri cuori e riconoscerlo nella Chiesa, nella Fraternità, negli avvenimenti, in tutti i fratelli;
- scopriamo il Mistero nascosto nei secoli: la volontà del Padre di salvare il mondo, riportandolo a Lui in Cristo;
- attingiamo l'instancabile capacità di donazione ai fratelli, ai quali, con la vita, dobbiamo testimoniare l'amore paterno di Dio;
- ci facciamo carico di tutte le istanze del mondo e ci uniamo alle necessità dei fratelli, specialmente dei più bisognosi, per presentarle al Padre in nome di Cristo.

Art. 71 – Sull'esempio di S. Elisabetta d'Ungheria, in cui la grazia del Signore operò una sintesi perfetta di azione e contemplazione, tendiamo a fare della preghiera un atto di amore autentico per trasformare in amore tutta la vita e compiere, in tutto, solo ciò che piace a Dio.

Art. 72 – Preceduto e penetrato così integralmente dalla preghiera, il nostro stesso impegno nel mondo acquista un senso di offerta e redenzione, reso più profondo dalla nostra secolarità consacrata; crea in noi l'unità di contemplazione e azione e ci inserisce sempre più nella missione salvifica della Chiesa.

CAPITOLO SESTO

VITA DI PENITENZA-CONVERSIONE

*“Se qualcuno vuol venire dietro a me,
rinneghi se stesso,
prenda la sua croce e mi segua”
(Mt 16,24)*

*“Fratello, lasciami godere nel Signore
e cantare le sue lodi in mezzo alle mie sofferenze,
poiché per dono dello Spirito Santo,
io sono così unito al mio Signore”
(Specchio di perfezione, CXXI: FF 1821)*

Art. 73 – L'inserimento in Cristo, operato dal Battesimo, che ci rende partecipi della sua Morte-Resurrezione, richiede l'attuazione del primo e fondamentale precetto del Signore “convertitevi”, mediante il quotidiano rinnegamento di tutto ciò che si oppone alla sua sequela e al suo amore.

Art. 74 – Il continuo confronto con la Parola di Dio ci guida nella quotidiana revisione di vita e negli altri momenti forti del nostro cammino di conversione, soprattutto nella celebrazione del Sacramento della Riconciliazione.

Art. 75 – Sospinti dalla dinamica del Vangelo, sull'esempio di S. Francesco d'Assisi e di S. Elisabetta d'Ungheria, che vissero intensamente la virtù della penitenza unita alla carità, conformiamo il nostro modo di pensare e di agire a quello di Cristo col profondo spirito penitenziale che, per l'umana fragilità, deve accompagnarci nel continuo e radicale rinnovamento, interiore ed esteriore, per tutta la vita.

Art. 76 – L'amore a Cristo Crocifisso, che "è stato trafitto per i nostri delitti" e, con la sua Passione, risana le nostre ferite, ci fa desiderare di unirci a Lui, accettando serenamente tutte le sofferenze della vita, come dono, dalle mani amoroze del Padre.

Art. 77 – In particolare, cerchiamo di uniformarci prontamente alla volontà di Dio:
- nell'accettazione gioiosa delle rinunce inerenti la nostra vita cristiana e consacrata;
- nel compimento generoso e fedele dei doveri quotidiani, specialmente di quelli più umili, in continua disponibilità di servizio;
- nel sopportare con pazienza anche le umiliazioni, le incomprensioni, le offese, le persecuzioni, le avversità e le insicurezze della vita; nell'accettare, pur avendo cura della salute, le malattie, l'anzianità e la morte.

Art. 78 – Il retto uso dei beni terreni, la continua tensione verso i beni eterni, l'impegno di distruggere, insieme a Cristo Redentore, le conseguenze del peccato in noi e nei fratelli, ci spingono costantemente alla pratica della mortificazione, interna ed esterna, specialmente se piccola e nascosta, secondo che lo Spirito Santo, nelle varie occasioni, ci suggerisce.

Art. 79 – Partecipiamo agli atti penitenziali che tutta la Chiesa compie per piacere al suo Signore, rispondendo con generosità ai suoi appelli di rinuncia in vista della carità verso i fratelli più bisognosi, specialmente nei tempi di Avvento e Quaresima e in tutti gli altri tempi stabiliti dalle norme ecclesiali.

Art. 80 – Sorretti dall'amore di Dio e ispirandoci alla sua santità, imploriamo dallo Spirito Santo la grazia di purificare le nostre anime con atti penitenziali, individuali e comunitari, propri dello spirito francescano, cercando di dare sempre alle nostre rinunce un fine soprannaturale e caritativo.

CAPITOLO SETTIMO

VITA DI APOSTOLATO

*"Io sono la vite, voi i tralci.
Chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto"*
(Gv 15,5)

*"La vostra è una forma di consacrazione nuova e originale...
per immettere la forza dei consigli evangelici...
in mezzo ai valori umani e temporali"*
(San Paolo VI)

Art. 81 – Fonte e forza di tutto il nostro apostolato è Cristo, che ci partecipa, immersi in Lui per il Battesimo, la sua missione sacerdotale, profetica e regale.

Art. 82 – Nel dono totale della consacrazione secolare, che approfondisce la nostra partecipazione battesimale al mistero di Cristo e della Chiesa e rafforza la nostra presenza nel mondo come presenza trasformante, tutta la nostra vita si fa missione.

Art. 83 – La spiritualità dell'Incarnazione, caratteristica del carisma francescano, specifica il nostro apostolato secolare, che, a somiglianza del Verbo Incarnato, richiede di essere contemporaneamente presenti a Dio e al mondo.

Art. 84 – La nostra ansia apostolica, che la carità di Cristo suscita e vivifica, ci rende aperti ad un apostolato senza limitazioni e spiccatamente qualificato da connotati francescani, ecclesiali e secolari.

Art. 85 – Inseriti nel cuore del mondo dalla consacrazione secolare, invochiamo dal Signore la grazia di portare, con la vita, la forza del Vangelo nelle realtà terrene per condurle a Dio.

Art. 86 – Chiamati, insieme a tutti gli uomini di buona volontà, a costruire un mondo più fraterno ed evangelico e consapevoli che chiunque segue Cristo, Uomo perfetto, si fa più uomo, viviamo l'impegno della presenza nel mondo come missione ed esercitiamo con competenza le nostre responsabilità nello spirito di cristiano servizio.

Art. 87 – Siamo presenti con la testimonianza della nostra vita, con iniziative coraggiose individuali e comunitarie nella promozione della giustizia anche nel campo della vita pubblica, impegnandoci in scelte concrete e coerenti con la nostra fede.

Ricerchiamo le vie dell'unità e delle fraterne intese attraverso il dialogo, fiduciosi nel germe divino che è nell'uomo e nella potenza trasformatrice dell'amore fraterno, sforzandoci di portare agli altri la gioia e la "perfetta letizia".

Art. 88 – Vitalmente inseriti nella Famiglia Francescana e fedeli al nostro carisma, intendiamo:

- vivere Cristo con la radicalità dei consigli evangelici, sull'esempio di S. Francesco d'Assisi e di S. Elisabetta d'Ungheria;
- sostenere le attività e le opere apostoliche della Famiglia Francescana, specialmente la promozione vocazionale e missionaria;
- servire Gesù nei poveri, negli ammalati, negli emarginati, nei piccoli, ad imitazione di S. Elisabetta d'Ungheria e in coerenza con la spiritualità cristocentrica, che accentua la presenza di Cristo nei fratelli più bisognosi.

Art. 89 – Stabili nella fede cattolica e in comunione con i Pastori della Chiesa, ci proponiamo di:

- vedere il Figlio di Dio nei Sacerdoti i quali, in suo nome, amministrano la Parola di vita e il Corpo e il Sangue del Signore;
- svolgere nei loro confronti il delicato servizio di collaboratori con la preghiera e con la partecipazione alle iniziative parrocchiali;
- mantenere con il Vescovo un rapporto frequente di filiale disponibilità nel collaborare alle iniziative pastorali della Diocesi, secondo il carisma dell'Istituto e le concrete possibilità di esso;
- fare della nostra professione cristiano-francescana un'energia a sostegno della vita missionaria della Chiesa, offrendo la nostra collaborazione anche come laici missionari.

Art. 90 – Per non correre il rischio di svuotare la nostra consacrazione dei suoi contenuti più veri, intendiamo vivere la componente contemplativa della nostra spiritualità come sorgente della nostra missione, anzi missione essa stessa, in quanto comunicazione ai fratelli dell'esperienza di Dio, sull'esempio di Maria, ancella del Signore e ministra dell'Incarnazione redentrice.

CAPITOLO OTTAVO

SERVIZIO D'AMORE

*“Chi tra voi è più grande diventi come il più giovane,
e chi governa come colui che serve”
(Lc 22,26)*

*“Li voleva affabili verso gli inferiori,
e tanto benigni e sereni che i colpevoli
non avessero timore di affidarsi al loro affetto...
In una parola esigea in essi una condotta tale
che la loro vita fosse specchio di disciplina per tutti gli altri”
(Tommaso da Celano, Vita Seconda, 187: FF 773)*

Art. 91 – § 1. Dio manifesta la sua volontà attraverso la mozione interiore dello Spirito e molteplici mediazioni esteriori.

§ 2. Le mediazioni che comunicano esteriormente la volontà di Dio vanno riconosciute nelle vicende della vita e nelle esigenze proprie della vocazione specifica; ma si esprimono anche nelle leggi che regolano la vita associata e nelle disposizioni di coloro che sono chiamati a guidarla.

§ 3. Nella comunità ecclesiale, leggi e disposizioni, legittimamente date, consentono di riconoscere la volontà di Dio, divenendo attuazione concreta e ordinata delle esigenze evangeliche, a partire dalle quali vanno formulate e percepite.

§ 4. Poiché il Signore ha scelto di rendersi presente sulla terra mediante suoi rappresentanti, riconosciamo come suoi mediatori coloro ai quali è stato affidato legittimamente l'incarico di Responsabile, a tutti i livelli.

Art. 92 – § 1. L'Assemblea Generale, espressione dell'unità dell'Istituto, ne è la massima autorità ed è organo legislativo, deliberativo ed elettivo.

§ 2. L'Assemblea Generale si svolge a suffragio universale qualora, al momento dell'indizione, il numero dei professi perpetui sia inferiore a cinquanta. Nel caso, invece, in cui sia superiore a cinquanta l'Assemblea sarà composta da membri di diritto e membri delegati eletti a norma del diritto proprio.

§ 3. Sono membri di diritto dell'Assemblea Generale il Responsabile Generale, i Consiglieri Generali, il Segretario Generale e l'Economo Generale.

§ 4. Gli eventuali delegati devono essere in numero almeno pari a quello dei membri di diritto.

§ 5. Nel decreto di indizione dell'Assemblea Generale, il Responsabile Generale, con il consenso del suo Consiglio, stabilisca le modalità per l'elezione dei delegati, il luogo e la data di inizio dell'Assemblea.

§ 6. L'Assemblea Generale è validamente costituita con la presenza di almeno i due terzi dei membri aventi diritto.

§ 7. L'Assemblea Generale ordinaria è presieduta dal Responsabile Generale.

Art. 93 – § 1. L'Assemblea Generale ordinaria deve essere convocata ogni cinque anni dal Responsabile Generale con sei mesi di anticipo.

§ 2. Per il computo del tempo di cui al § 1 si fa riferimento alla data di elezione del Responsabile Generale.

§ 3. L'Assemblea Generale ordinaria può essere anticipata o posticipata di tre mesi rispetto alla data prevista ai sensi di §§ 1-2.

§ 4. Durante il suo mandato il Responsabile Generale, con il consenso del suo Consiglio, può convocare, con sei mesi di anticipo, una volta l'Assemblea Generale straordinaria per trattare questioni particolari attinenti all'intero Istituto.

§ 5. L'Assemblea Generale si deve svolgere a norma del Regolamento proprio, approvato a maggioranza assoluta dalla medesima Assemblea.

§ 6. Le modifiche apportate al Regolamento di cui al § 5 entrano in vigore appena approvate e poi devono essere pubblicate nel bollettino ufficiale dell'Istituto o, se ciò non fosse possibile, comunicate ufficialmente a tutti i membri.

Art. 94 – Spetta all'Assemblea Generale ordinaria:

1° prendere atto della relazione sulla vita e lo stato dell'Istituto, predisposta dal Responsabile Generale;

2° eleggere, con voto segreto, il Responsabile Generale e i Consiglieri Generali;

3° eleggere, con voto segreto, tra i Consiglieri Generali, il Vice Responsabile Generale;

4° approvare e modificare le Costituzioni e le altre norme proprie;

5° decidere il mutamento della denominazione e il trasferimento della sede principale dell'Istituto;

6° deliberare in merito all'indirizzo della vita e dell'attività formativa dell'Istituto in armonia con le Costituzioni, con gli insegnamenti della Chiesa e del Fondatore nonché con le esigenze della realtà contingente;

7° approvare la relazione economica presentata dall'Economo Generale.

Art. 95 – § 1. Il Responsabile Generale, coadiuvato dal suo Consiglio, governa tutto l'Istituto, a norma del diritto.

§ 2. Al fine di governare meglio l'Istituto, il Responsabile Generale, con il consenso del suo Consiglio, eriga in ogni Paese in cui è presente l'Istituto delle entità denominate Fraternità Nazionali, che sono gerarchicamente subordinate al Responsabile Generale, a norma del diritto, a meno che la situazione contingente non suggerisca diversamente.

§ 3. Le Fraternità Nazionali sono porzioni dell'Istituto e hanno come territorio proprio quello di una Nazione.

§ 4. Le Fraternità Nazionali sono enti con personalità giuridica canonica pubblica e sono composte da tutti i membri professi dimoranti in un Paese.

Art. 96 – § 1. Qualora una Fraternità Nazionale abbia un numero di almeno trentacinque membri professi il Responsabile Nazionale e il suo Consiglio sono eletti a norma del diritto.

§ 2. Qualora il numero dei membri dovesse risultare inferiore a trentacinque professi o comunque il Responsabile Generale non ritenga che vi siano le condizioni per una reale autonomia della Fraternità Nazionale, il Responsabile Generale, con il consenso del suo Consiglio può decidere di assumere il governo di tale Fraternità oppure di nominare, con il consenso del suo Consiglio, come Responsabile Nazionale un professo perpetuo che governi la Fraternità Nazionale come delegato del Responsabile Generale.

§ 3. Il Responsabile Nazionale nominato deve rendere conto al Responsabile Generale nei modi e nei tempi da questo stabiliti.

§ 4. Quando la Fraternità Nazionale raggiunge il numero di trentacinque professi il Responsabile Generale, entro sei mesi, deve indire e convocare l'Assemblea Nazionale ordinaria, cui spetterà eleggere il Responsabile Nazionale e il suo Consiglio.

Art. 97 – § 1. L'Istituto e le Fraternità Nazionali devono essere riconosciuti civilmente come enti ecclesiastici ai sensi degli Accordi internazionali tra la Santa Sede e i singoli Paesi in cui tali enti hanno la sede principale.

§ 2. Spetta al Responsabile Generale, con il consenso del suo Consiglio, determinare la sede legale dell'Istituto e delle Fraternità Nazionali riconosciuti civilmente come enti ecclesiastici ai sensi dei vigenti Accordi internazionali tra la Santa Sede e i rispettivi Paesi ove hanno sede le rispettive persone giuridiche.

Art. 98 – § 1. Il Responsabile Generale è eletto dall'Assemblea Generale a norma del diritto universale e proprio e dura in carica cinque anni.

§ 2. Il Responsabile Generale può essere rieletto soltanto per un secondo mandato consecutivo.

§ 3. Per gli uffici di Responsabile Generale, Consigliere Generale, Responsabile Nazionale e Consigliere Nazionale non è ammessa la postulazione.

§ 4. Nell'elezione del Responsabile Generale, del Vice Responsabile Generale, del Responsabile Nazionale e del Vice Responsabile Nazionale i membri chierici, a motivo dei compiti ministeriali che sono chiamati a svolgere in virtù del sacramento dell'Ordine Sacro, godono soltanto della voce attiva.

§ 5. Per l'elezione del Responsabile Generale si richiedono i seguenti requisiti:

- 1° avere compiuto quaranta anni di età e non superato i settanta;
- 2° essere incorporato in modo perpetuo o definitivo da almeno tre anni;
- 3° godere un buono stato di salute;
- 4° godere di adeguate capacità relazionali;
- 5° avere prudenza e capacità di assumersi responsabilità.

§ 6. Per la validità dell'elezione si richiede:

- 1° nei primi due scrutini la maggioranza di due terzi dei votanti;
- 2° nel terzo scrutinio, in cui hanno voce passiva soltanto i due candidati che hanno ottenuto più voti nel secondo scrutinio, la maggioranza assoluta dei votanti.

§ 7. In caso di parità di voti, si considera eletto colui che ha maggiore anzianità di consacrazione e, qualora abbiano professato lo stesso giorno, colui che risulta più anziano di età.

§ 8. La rinuncia all'ufficio di Responsabile Generale deve essere presentata per iscritto al Vescovo della Diocesi in cui l'Istituto ha la sede principale, esponendo le ragioni di tale decisione.

§ 9. La rinuncia sortisce l'effetto al momento dell'accettazione da parte del Vescovo della Diocesi in cui è ubicata la sede principale, che deve essere compiuta per iscritto e comunicata al rinunciante e al Vice Responsabile Generale. L'accettazione della rinuncia deve essere comunicata dal Vice Responsabile Generale a tutti i membri dell'Istituto, il quale poi deve procedere a norma dell'art. 99 § 9.

§ 10. Per la rinuncia si osservino tutte le prescrizioni del diritto universale.

§ 11. Durante il suo mandato il Responsabile Generale visiti, personalmente o tramite un Consigliere Generale, almeno una volta tutti i membri dell'Istituto per ascoltarli, incoraggiarli nella fedeltà alla propria vocazione e, se occorre, anche per correggerli.

§ 12. Il Responsabile Generale ha sede a Firenze, presso la casa di proprietà dell'Istituto e ove è la sede principale dell'Istituto, ma non ha l'obbligo di risiedervi.

§ 13. Presso la sede principale dell'Istituto deve essere custodito l'archivio del medesimo.

Art. 99 – § 1. Il Consiglio Generale è composto da cinque membri, possibilmente rappresentativi delle varie componenti dell'Istituto (laici e chierici) e dei Paesi in cui esso è presente.

§ 2. Il numero dei Consiglieri Generali incorporati in modo temporaneo non può essere superiore a due.

§ 3. Per la valida elezione dei Consiglieri Generali si richiedono i seguenti requisiti:

1° avere compiuto trenta anni di età e non superato gli ottanta;

2° essere incorporati con voti temporanei da almeno tre anni o in modo perpetuo o definitivo;

3° godere un buono stato di salute;

4° avere buone capacità relazionali;

5° avere prudenza e capacità di assumersi responsabilità.

§ 4. Per la validità dell'elezione si richiede la maggioranza assoluta dei votanti, ma nel terzo scrutinio hanno voce passiva soltanto i due candidati che hanno ottenuto più voti nel secondo scrutinio.

§ 5. In caso di parità di voti, si considera eletto colui che ha maggiore anzianità di consacrazione e, qualora abbiano professato lo stesso giorno, colui che risulta più anziano di età.

§ 6. Dei Consiglieri Generali uscenti ne possono essere rieletti soltanto due, fermo restando quanto stabilito dall'art. 98 § 3.

§ 7. L'Assemblea Generale elegga, tra i Consiglieri Generali incorporati in modo perpetuo e definitivo, il Vice Responsabile Generale, al quale spetta il diritto e il dovere di governare l'Istituto in caso di assenza o di impedimento temporaneo del Responsabile Generale.

§ 8. Per la validità dell'elezione del Vice Responsabile Generale si richiede la maggioranza assoluta dei voti e l'incorporazione perpetua o definitiva.

§ 9. In caso di vacanza dell'ufficio di Responsabile Generale, il governo dell'Istituto, previa comunicazione al Vescovo della Diocesi in cui è ubicata la sede principale, è assunto immediatamente dal Vice Responsabile Generale, il quale dovrà convocare entro sei mesi dall'inizio della vacanza l'Assemblea Generale per l'elezione del nuovo Responsabile Generale e del suo Consiglio.

Art. 100 – § 1. Il Consiglio Generale collabora con il Responsabile Generale fornendo a quest'ultima il parere e il consenso quando prescritto dal diritto ma anche avanzando suggerimenti e proposte.

§ 2. Per la validità delle delibere del Consiglio si richiede la maggioranza assoluta dei componenti, fermo restando quanto stabilito dall'art. 56 §§ 10-11.

§ 3. Il Responsabile Generale deve convocare il suo Consiglio almeno due volte l'anno, indicando data e luogo della riunione, tenendo conto della residenza dei Consiglieri e dei rispettivi impegni.

§ 4. La rinuncia all'ufficio di Consigliere Generale deve essere presentata per iscritto al Responsabile Generale, esponendo le ragioni di tale decisione.

§ 5. La rinuncia produce l'effetto al momento dell'accettazione da parte del Responsabile Generale, che deve essere compiuta per iscritto e comunicata a tutti i membri dell'Istituto.

§ 6. Per la rinuncia si osservino tutte le prescrizioni del diritto universale.

§ 7. In caso di vacanza dell'ufficio di Consigliere Generale il Responsabile Generale deve nominare un nuovo Consigliere, il quale, oltre a possedere i requisiti di cui all'art. 99 § 3, deve appartenere alla medesima condizione (laico o chierico) e alla stessa Nazione di colui che ha lasciato l'ufficio vacante.

§ 8. Ai fini della validità della nomina di cui al § 7 si richiede la previa consultazione scritta di tutti i membri dell'Istituto e il consenso del Consiglio Generale.

§ 9. Il mandato del Consigliere Generale nominato ai sensi dei §§ 7-8 dura fino al termine del mandato degli altri Consiglieri Generali.

§ 10. In caso di vacanza dell'ufficio di Vice Responsabile Generale si deve procedere a norma del § 7; successivamente, il Responsabile Generale e i Consiglieri Generali eleggano collegialmente a maggioranza assoluta il Vice Responsabile Generale, a norma del diritto.

Art. 101 – § 1. Il Responsabile Generale, acquisito il parere del suo Consiglio, deve nominare il Segretario Generale.

§ 2. Il Segretario Generale deve partecipare, in qualità di notaio, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio. Egli è chiamato a presenziare in modo assolutamente discreto, intervenendo soltanto quando richiesto dal Responsabile Generale.

§ 3. L'ufficio di Segretario Generale è incompatibile con quello di Responsabile Generale e di Economo Generale.

§ 4. Il Segretario Generale deve avere i seguenti requisiti:

1° avere compiuto trenta anni di età;

2° essere professore perpetuo;

3° avere capacità organizzative.

§ 5. Spetta al Segretario Generale:

1° eseguire le istruzioni impartite dal Responsabile Generale;

2° redigere i verbali dell'Assemblea Generale e curarne la pubblicazione interna all'Istituto;

3° redigere i verbali delle riunioni del Consiglio Generale, curando che siano approvati nella seduta successiva;

4° attendere alla corrispondenza d'ufficio;

5° tenere il protocollo e custodire ordinatamente i documenti;

6° tenere aggiornate le schede di tutti i membri dell'Istituto;

7° tenere ordinato l'archivio corrente e l'archivio storico dell'Istituto

Art. 102 – § 1. L'Assemblea Nazionale ordinaria deve essere convocata ogni tre anni dal Responsabile Nazionale, previa autorizzazione scritta del Responsabile Generale.

§ 2. Per il computo del tempo di cui al § 1 si fa riferimento alla data di elezione del Responsabile Nazionale.

§ 3. L'Assemblea Nazionale ordinaria può essere anticipata o posticipata di tre mesi rispetto alla data prevista ai sensi di §§ 1-2.

§ 4. Durante il suo mandato il Responsabile Nazionale, con il consenso del suo Consiglio, può convocare una volta l'Assemblea Nazionale straordinaria per trattare questioni particolari attinenti alla Fraternità Nazionale.

§ 5. L'Assemblea Nazionale è presieduta dal Responsabile Generale, personalmente o mediante un Consigliere Generale.

§ 6. L'Assemblea Nazionale si deve svolgere a norma del Regolamento proprio, approvato a maggioranza assoluta dalla medesima Assemblea.

§ 7. Le modifiche apportate al Regolamento di cui al § 6 entrano in vigore dopo che sono state ratificate dal Responsabile Generale con il consenso del suo Consiglio; poi devono essere pubblicate nel bollettino ufficiale dell'Istituto, se possibile, o almeno comunicate a tutti i membri iscritti dalla Fraternità Nazionale interessata.

§ 8. Il Responsabile Generale, con il consenso del suo Consiglio, può apportare modifiche al Regolamento dell'Assemblea Nazionale soltanto in caso di disposizioni contrarie al diritto superiore e in caso di lacune di legge.

§ 9. Spetta all'Assemblea Nazionale:

1° prendere atto della relazione sulla vita e lo stato della Fraternità Nazionale, predisposta dal Responsabile Nazionale;

2° eleggere, con voto segreto, il Responsabile Nazionale e i Consiglieri Nazionali;

3° approvare la relazione economica presentata dall'Economo Nazionale.

Art. 103 – § 1. Il Responsabile Nazionale, coadiuvato dal suo Consiglio, governa la Fraternità Nazionale, a norma del diritto e in accordo con le direttive emanate dall'Assemblea Generale, dall'Assemblea Nazionale e dal Responsabile Generale.

§ 2. Il Responsabile Nazionale è eletto dall'Assemblea Nazionale a norma del diritto universale e proprio e dura in carica tre anni.

§ 3. Il Responsabile Nazionale può essere rieletto soltanto per un secondo mandato consecutivo.

§ 4. Per l'elezione del Responsabile Nazionale si richiedono i seguenti requisiti:

1° avere compiuto quaranta anni di età e non superato i settanta;

2° essere incorporato in modo perpetuo o definitivo da almeno tre anni;

3° godere un buono stato di salute;

4° godere di adeguate capacità relazionali;

5° avere prudenza e capacità di assumersi responsabilità.

§ 5. Per la validità dell'elezione si richiede:

1° nei primi due scrutini la maggioranza di due terzi dei votanti;

2° dal terzo scrutinio la maggioranza assoluta dei votanti.

§ 6. In caso di parità di voti, si considera eletto colui che ha maggiore anzianità di consacrazione e, qualora abbiano professato lo stesso giorno, colui che risulta più anziano di età.

§ 7. La rinuncia all'ufficio di Responsabile Nazionale deve essere presentata per iscritto al Responsabile Generale, esponendo le ragioni di tale decisione.

§ 8. La rinuncia sortisce l'effetto al momento dell'accettazione da parte del Responsabile Generale, che deve essere compiuta per iscritto e comunicata al rinunciante e comunicata a tutti i membri della Fraternità Nazionale.

§ 9. Per la rinuncia si osservino tutte le prescrizioni del diritto universale.

§ 10. Durante il suo mandato il Responsabile Nazionale visiti almeno una volta tutti i membri della propria Fraternità per ascoltarli, incoraggiarli nella fedeltà alla propria vocazione e, se occorre, anche per correggerli.

§ 11. A metà del suo mandato, il Responsabile Nazionale trasmetta per iscritto al Responsabile Generale una relazione sullo stato della Fraternità che governa.

§ 12. Per gravi motivi il Responsabile Generale, con il consenso del suo Consiglio, può nominare il Responsabile Nazionale e i Consiglieri Nazionali, dopo aver ottenuto per iscritto il voto consultivo di tutti i membri della Fraternità Nazionale incorporati in modo perpetuo o definitivo. Però tale procedura non può essere applicata per due volte consecutive.

§ 13. Della nomina effettuata ai sensi del § 12 il Responsabile Generale deve darne comunicazione scritta al Vescovo della Diocesi ove è ubicata la sede della Fraternità Nazionale.

Art. 104 – § 1. Il Consiglio Nazionale collabora con il Responsabile Nazionale fornendo a quest'ultimo il consenso e il parere quando prescritto dal diritto ma anche avanzando suggerimenti e proposte.

§ 2. Il Consiglio Nazionale è composto da tre membri, possibilmente rappresentativi delle varie componenti dell'Istituto (laici e chierici).

§ 3. I Consiglieri Nazionali possono essere rieletti soltanto per un secondo mandato consecutivo.

§ 4. Dei Consiglieri Nazionali uscenti ne può essere rieletto soltanto uno.

§ 5. Per la validità delle delibere del Consiglio si richiede la maggioranza assoluta dei componenti.

§ 6. Il Responsabile Nazionale deve convocare il suo Consiglio una volta l'anno, indicando data e luogo della riunione, tenendo conto della provenienza dei Consiglieri e dei rispettivi impegni.

§ 7. Per la valida elezione dei Consiglieri Nazionali si richiedono i seguenti requisiti:

1° avere compiuto trenta anni di età e non superato gli ottanta;

2° essere incorporati in modo temporaneo da almeno tre anni oppure incorporati in modo perpetuo o definitivo;

3° godere un buono stato di salute;

4° avere buone capacità relazionali;

5° avere prudenza e capacità di assumersi responsabilità.

§ 8. Per la validità dell'elezione si richiede la maggioranza assoluta dei voti.

§ 9. In caso di parità di voti, si considera eletto colui che ha maggiore anzianità di consacrazione e, qualora abbiano professato lo stesso giorno, colei che risulta più anziana di età.

Art. 105 – § 1. L'Assemblea Nazionale elegga tra i Consiglieri Nazionali il Vice Responsabile Nazionale, al quale spetta il diritto e il dovere di governare la Fraternità Nazionale in caso di assenza o di impedimento temporaneo del Responsabile Nazionale.

§ 2. Per la validità dell'elezione si richiede la maggioranza assoluta dei voti.

§ 3. In caso di vacanza dell'ufficio di Responsabile Nazionale, il governo della Fraternità, previa comunicazione al Responsabile Generale e al Vescovo della Diocesi in cui è ubicata la sede della Fraternità Nazionale, è assunto dal Vice Responsabile Nazionale, il quale dovrà

convocare entro sei mesi dall'inizio della vacanza l'Assemblea Nazionale per l'elezione del nuovo Responsabile Nazionale e del suo Consiglio.

§ 4. La rinuncia all'ufficio di Consigliere Nazionale deve essere presentata per iscritto al Responsabile Generale, esponendo le ragioni di tale decisione.

§ 5. La rinuncia sortisce l'effetto al momento dell'accettazione da parte del Responsabile Generale, che deve essere compiuta per iscritto e comunicata a tutti i membri dell'Istituto e al Vescovo della Diocesi in cui è ubicata la sede della Fraternità Nazionale.

§ 6. Per la rinuncia si osservino tutte le prescrizioni del diritto universale.

§ 7. In caso di vacanza dell'ufficio di Consigliere Nazionale il Responsabile Generale deve nominare un nuovo Consigliere appartenente, possibilmente, alla categoria del titolare che ha lasciato l'ufficio vacante.

§ 8. Ai fini della validità della nomina di cui al § 7 si richiede la previa consultazione scritta di tutti i membri della Fraternità Nazionale e il consenso del Consiglio Generale.

§ 9. Il mandato del Consigliere Nazionale nominato ai sensi dei §§ 7-8 dura fino al termine del mandato degli altri Consiglieri Nazionali.

§ 10. In caso di vacanza dell'ufficio di Vice Responsabile Nazionale si deve procedere a norma del § 7; successivamente, il Responsabile Generale e i Consiglieri Generali eleggano collegialmente, a maggioranza assoluta, il Vice Responsabile Nazionale, a norma del diritto.

Art. 106 – § 1. Il Responsabile Nazionale, acquisito il parere del suo Consiglio, deve nominare il Segretario Nazionale.

§ 2. L'ufficio di Segretario Nazionale è incompatibile con quello di Responsabile Generale e Nazionale e di Economo Generale e Nazionale.

§ 3. Il Segretario Nazionale deve avere i seguenti requisiti:

- 1° avere compiuto trenta anni di età;
- 2° essere incorporato in modo perpetuo o definitivo;
- 3° avere capacità organizzative.

§ 4. Il Segretario Nazionale deve partecipare, in qualità di notaio, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio. Egli è chiamata a presenziare in modo assolutamente discreto, intervenendo soltanto quando richiesto dal Responsabile Nazionale.

§ 5. Spetta al Segretario Nazionale:

- 1° eseguire le istruzioni impartite dal Responsabile Nazionale;
- 2° redigere i verbali delle riunioni del Consiglio Nazionale, curando che siano approvati nella seduta successiva;
- 3° attendere alla corrispondenza d'ufficio;
- 4° tenere il protocollo e custodire ordinatamente i documenti;
- 5° tenere aggiornate le schede di tutti i membri della Fraternità;
- 6° tenere ordinato l'archivio corrente e l'archivio storico della Fraternità.

CAPITOLO NONO

NORME AMMINISTRATIVE

*“Va’, vendi quello che possiedi, dallo ai poveri
e avrai un tesoro nel cielo”*
(Mt 19,21)

“Ciò che si richiede agli amministratori è che ognuno risulti fedele”
(1 Cor 4,2)

Art. 107 – § 1. L'Istituto ha la capacità giuridica di possedere, amministrare, acquistare e alienare i beni temporali, a norma del diritto canonico e del diritto civile dei singoli Paesi.

§ 2. I beni temporali dell'Istituto e delle Fraternità Nazionali sono beni ecclesiastici e, in quanto tali, essi devono essere amministrati nel pieno rispetto della normativa canonica universale, del diritto proprio e della legislazione civile.

§ 3. Spetta all'Economo Generale e Nazionale amministrare, sotto la direzione e la vigilanza del rispettivo Responsabile, i beni temporali di pertinenza di ciascuna persona giuridica.

§ 4. Per la validità della nomina dell'Economo Generale e Nazionale si richiede:

- 1° avere compiuto trenta anni di età e non superato i settanta;
- 2° essere incorporato in modo perpetuo o definitivo da almeno tre anni;
- 3° godere un buono stato di salute;
- 4° godere di adeguate capacità relazionali;
- 5° avere prudenza e capacità di assumersi responsabilità;
- 6° essere esperto in economia e distinto per onestà e riconosciuta integrità morale.

§ 5. All'Economo Generale e Nazionale competono gli atti di amministrazione ordinaria. Per il valido compimento degli atti di amministrazione straordinaria la Rappresentante Legale necessita della licenza scritta della rispettiva Responsabile, il quale può concederla solo previo consenso del proprio Consiglio ed entro i limiti della normativa universale.

§ 6. La rinuncia dall'ufficio di Economo Generale e Nazionale deve essere presentata al rispettivo Responsabile, al quale compete, con il consenso del proprio Consiglio, decidere se accettarla o rigettarla.

§ 7. Gli effetti della rinuncia di cui al § 6 sono sospesi finché il Responsabile competente non decide nel merito.

§ 8. In caso di vacanza e impedimento dell'ufficio di Economo Generale e Nazionale si osservino le disposizioni del diritto universale.

Art. 108 – § 1. Il Responsabile Generale deve nominare, con il consenso del suo Consiglio, il Rappresentante Legale dell'Istituto presso le Autorità civili di ogni Paese in cui esso è presente, osservando le norme e le procedure previste dalla legislazione canonica e civile.

§ 2. L'ufficio di Rappresentante Legale dell'Istituto è a tempo indeterminato ed è incompatibile con quelli di Responsabile Generale e Nazionale nonché di Vice Responsabile Generale e Nazionale.

§ 3. Per la validità della nomina del Rappresentante legale si richiede l'incorporazione perpetua o definitiva e il rispetto di eventuali requisiti contenuti negli Accordi internazionali tra la Santa Sede e la Nazione ove ha sede la persona giuridica.

§ 4. Il Responsabile Generale può cambiare il Rappresentante Legale quando lo ritiene opportuno per il bene dell'Istituto.

§ 5. Il Rappresentante Legale rappresenta la persona giuridica davanti alle Autorità civili. Egli è tenuto ad eseguire le decisioni assunte dal rispettivo Responsabile.

§ 6. Compete al Rappresentante Legale solo la valutazione della legittimità delle decisioni da eseguire, mentre esula dalle sue competenze qualsiasi valutazione discrezionale sulle medesime.

§ 7. In caso di vacanza e impedimento dell'ufficio di Rappresentante Legale il Responsabile Generale deve immediatamente provvedere alla nomina di un nuovo Rappresentante Legale.

Art. 109 – § 1. Il patrimonio dell'Istituto è composto da:

1° i beni immobili;

2° i contributi versati dai membri e dalle Fraternità Nazionali, secondo quanto stabilito dal Responsabile Generale con il consenso del suo Consiglio;

3° i beni mobili ed immobili pervenuti all'Istituto da soggetti terzi mediante donazione, legato ed eredità;

4° contributi pubblici.

§ 2. I beni dell'Istituto sono destinati alle iniziative organizzative, formative, spirituali, apostoliche e caritative dell'Istituto, nonché per aiuto a Sorelle e Fratelli particolarmente bisognosi e per la manutenzione degli immobili dell'Istituto.

§ 3. L'Istituto contribuisca alle necessità economiche della Fraternità Nazionale qualora questa si trovi nel bisogno.

Art. 110 – § 1. Il patrimonio della Fraternità Nazionale è composto da:

1° i beni immobili;

2° i contributi versati dai membri, secondo quanto stabilito dal Responsabile Nazionale con il consenso del suo Consiglio;

3° i beni mobili ed immobili pervenuti all'Istituto da soggetti terzi mediante donazione, legato ed eredità;

4° contributi pubblici.

§ 2. I beni della Fraternità Nazionale sono destinati alle iniziative organizzative, formative, spirituali, apostoliche e caritative dell'Istituto, nonché per aiuto a Sorelle e a Fratelli particolarmente bisognosi e per la manutenzione degli immobili.

§ 3. In spirito di autentica ed effettiva condivisione, la Fraternità Nazionale contribuisca alle necessità economiche dell'Istituto versando una somma annua secondo quanto stabilito dal Responsabile Generale con il consenso del suo Consiglio.

Art. 111 – § 1. L'Economo Generale presenti al Responsabile Generale il rendiconto annuale, che lo deve illustrare anche al Consiglio Generale.

§ 2. L'Economo Generale relazioni circa lo stato economico dell'Istituto all'Assemblea Generale.

§ 3. L'Economo Nazionale presenti al Responsabile Nazionale il rendiconto annuale, che lo deve illustrare anche al Consiglio Nazionale e trasmetterlo al Responsabile Generale.

§ 4. L'Economo Nazionale relazioni circa lo stato economico della Fraternità Nazionale all'Assemblea Nazionale.

§ 5. Sono a carico dell'Istituto le spese per i viaggi istituzionali del Responsabile e Vice Responsabile Generale, del Segretario Generale, dell'Economo Generale e del Rappresentante Legale dell'Istituto.

§ 6. Sono a carico della Fraternità Nazionale le spese per i viaggi istituzionali del Responsabile e Vice Responsabile Nazionale, del Segretario Nazionale, dell'Economo Nazionale e del Rappresentante Legale della Fraternità Nazionale.

§ 7. Il rendiconto annuale dell'Istituto e della Fraternità Nazionale deve essere consegnato dai rispettivi Responsabili entro il 15 marzo di ogni anno, rispettivamente, all'Ordinario diocesano della sede principale dell'Istituto e a quello in cui ha sede la Fraternità Nazionale.

Art. 112 – § 1. In caso di soppressione della Fraternità Nazionale i beni temporali della medesima sono devoluti, per il fatto stesso, all'Istituto, salvi i diritti acquisiti da terzi e il rispetto delle volontà dei donatori.

§ 2. In caso di soppressione della Fraternità Nazionale l'intero archivio deve essere trasferito nella sede stabilita dal Responsabile Generale, sentito il suo Consiglio.

CAPITOLO DECIMO NORME CONCLUSIVE

*“Degno di fede è colui che vi chiama:
egli farà tutto questo!”
(1 Ts 5,24)*

*“Noi abbiamo conosciuto e creduto l'amore
che Dio ha in noi”
(1 Gv 4,16)*

Art. 113 – § 1. Spetta all'Assemblea Generale, con il consenso dei due terzi dei membri presenti con diritto di voto, approvare le Costituzioni, modificarle, derogarvi o abrogarle, secondo le esigenze dei tempi, per favorire una certa continuità in vista di un adeguato rinnovamento, salva tuttavia l'approvazione del Vescovo della Diocesi in cui è ubicata la sede principale dell'Istituto; al medesimo Vescovo compete pure l'interpretazione autentica delle Costituzioni e la dispensa dalle medesime.

§ 2. Approvate le Costituzioni dal Vescovo competente, il Responsabile Generale deve promulgarle.

§ 3. Le Costituzioni entrano in vigore dopo tre mesi dal giorno della promulgazione, a meno che nella stessa comunicazione non sia stabilito un termine diverso.

§ 4. Al di fuori dell'Assemblea Generale spetta al Responsabile Generale, con il consenso del suo Consiglio, sciogliere i dubbi e colmare le lacune, che potrebbero esserci nel nostro diritto proprio. Tali soluzioni, che devono comunque essere confermate dal Vescovo della Diocesi in

cui è ubicata la sede principale dell'Istituto, hanno valore fino alla successiva Assemblea Generale, la quale deve decidere se approvarle, modificarle o abrogarle.

§ 5. Il testo ufficiale delle Costituzioni e di altri eventuali testi normativi propri è redatto in lingua italiana.

§ 6. Eventuali traduzioni in altre lingue siano pubblicate a fianco del testo ufficiale e devono essere approvate dal Responsabile Generale con il consenso del suo Consiglio.

Art. 114 – In quanto approvate dalla Chiesa, le Costituzioni sono per noi la voce di Dio, perciò la pista sicura che conduce all'amore. Sentiamo pertanto, davanti a Dio, di dover conformare ad esse la nostra vita, non per motivi giuridici, ma per rimanere fedeli all'amore e restare in comunione con la nostra Famiglia spirituale.

Art. 115 – Fiduciosi dell'aiuto della grazia divina, invochiamo dal Padre celeste, per intercessione di Maria nostra Madre e dei nostri Patroni S. Francesco d'Assisi e S. Elisabetta d'Ungheria, il dono di questa fedeltà.

*“Chiunque osserverà queste cose,
sia ricolmo in cielo della benedizione
dell'altissimo Padre, e in terra sia ricolmo
della benedizione del suo Figlio diletto col santissimo Spirito Paraclito... Amen”*
(S. Francesco d'Assisi, Testamento, 40: FF 131)



Piccola Fraternità Francescana
di Santa Elisabetta d'Ungheria